

Sent.N. 783/74 - N. 11079/72 Reg. gen.

Sentenza in data 10.12.1974 depositata in Cancelleria il 25 Dic. 1974

P R E T U R A D I R I M I N I

Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di RIMINI

dott. LIONELLO MARINI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

FRASSINI SANTE, nato a Bologna il 9/5/35 e residente a Rimini in Via Giarabub n. 24

= LIBERO PRESENTE =

IMPUTATO

Del delitto p e p dall'art. 348 C.P. per avere abusivamente esercitato la professione di ingegnere, redigendo e firmando il progetto di un fabbricato con strutture in cemento e ferro (fabbricato sito in Rimini Via Morigato) essendo geometra e non ingegnere. Acc. 1'8/9/1972 in Rimini.

IN FATTO E DIRITTO

Quanto alla odierna udienza a rispondere del reato di cui in indice, Frassini Sante ha dichiarato di aver redatto il progetto de quo ritenendosi autorizzato a farlo nonostante la presenza di strutture in cemento armato, dalla semplicità della costruzione in oggetto.

Ritiene il Pretore, in esito al dibattimento che il fatto non costituisce reato.

Invero, la costruzione de quo, consistente in abitazione civile, presenta, a parere del giudicante, quel carattere di "modestia" che ex art. 16 lett.m) R.D.11.2.1929 N° 274 funge da limite discrezionale nelle rispettive competenze professionali delle catego

rie d'ingegneri e geometri; "modesta" è infatti da ritenere quella costruzione che, per i problemi tecnici che comporta, non eccede la normale competenza del progettista geometra quale essa è in un dato momento storico (Cass. Sez. M 13.5.68 n. 1474); non è decisivo, dunque, il "volume" dell'opera, bensì la difficoltà intrinseca nella edificazione della stessa.

Nel caso de quo non pare che sussistessero particolari difficoltà tecniche nè problemi che un buon geometra non potesse prospettarsi ed effettuare.

Nella specie trattasi di costruzione di mc. 2300 circa, con base di 200 mq. ed altezza di circa 12 metri, con una normale struttura a muri perimetrali portanti, con pilastratura centrale in cemento armato per ogni piano e fondazioni sovrastate da cordolo di cemento armato per una buona distribuzione dei carichi derivanti dai suddetti pilastri.

Si vede dunque, come la proporzione tra larghezza della base e l'altezza del fabbricato e la semplicità delle strutture interne non consentano di ravvisare particolari difficoltà nella progettazione dell'opera de quo che può pertanto, alla stregua del criterio tecnico-qualitativo suesposto, definirsi "modesta" e quindi progettabile da un geometra.

Nè sembra elemento decisivo onde argomentare ex adverso l'impiego del cemento armato in relazione ad alcuni elementi; è da rilevare che la Legge 5.11.1971 n. 1086, che ha disciplinato la materia "in toto" non ha riprodotto il limite normativo che (ex R.D. L. 21.7.33 n. 1213 e R.D. 16.11.1939 n. 2229) riservava alle categorie degli ingegneri e degli architetti la progettazione di opere nelle quali le strutture in conglomerato cementizio avessero funzioni "statiche o...interessanti la incolumità delle persone"; sicchè l'uso ex se di conglomerato cementizio (armato) non pare integrare il reato contestato, il criterio resta dunque sempre quello della "modestia" della costruzione, nella specie ravvisabile, ed in pratica ravvisata dall'Ingegnere che redasse la relazione di collaudo in atti, nella quale leggesi, tra l'altro che "la struttura, come dimensionata, è sufficiente a sopportare le modeste

sollecitazioni determinate dai carichi; è ben chiaro che tale ri
lievo ex post non è decisivo ma è bensì dimostrativo in concreto
del fatto ex ante ravvisabile che la costruzione de quo, compor-
tante problemi tecnici di consistenza tale da non eccedere la nor
male competenza professionale di un geometra, sulla base di un
progetto da uno stesso geometra redatto poteva essere, come fu,
rettamente eseguita.

P.Q.M.

visto l'art. 479 c.p.p.

assolve

Frassini Sante perchè il fatto non costituisce reato.

Rimini 10.12.74

F.to IL PRETORE
Lionello Marini

Il Cancelliere

F.to(Rag.Fortunato Rosario Barone)

Sentenza passata in cosa giudicata 30.12.74

F.to IL CANCELLIERE